



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

 **Conservatorio
di Musica**
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA

Alla Dott.ssa Franca Lidia Pucci
Dirigente Ufficio IV
dgsinfs.ufficio4@miur.it

Al Dott. Angelo Siddi
angelo.siddi@miur.it

Ispettorato Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.gov.it

Avvocatura dello Stato
cagliari@mailcert.avvocaturastato.it

ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: richiesta parere sulla correttezza delle procedure seguite ai sensi del DM382/2018

A seguito dell'emanazione del DM 382/2018, relativo alla istituzione dei corsi propedeutici, questa Istituzione ha ritenuto di dover procedere secondo le indicazioni contenute nel citato Decreto, secondo le indicazioni del legislatore della riforma (legge 508/99) e secondo i regolamenti e le leggi successive (dpr 132/2003, il dpr 212/2005, dpr 89/2010, d.lgl.60/2017) che hanno voluto ridisegnare, nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, un organico percorso della filiera artistico-musicale, partendo dal c.d. Propedeutico di recente istituzione.

La collocazione del decreto 382 nell'ambito di una necessaria lettura sistematica delle norme che lo hanno preceduto, ha determinato questa Istituzione a considerare la sussistenza di tre soggetti attori, segnatamente, l'Istituzione stessa, che forma l'atto (il regolamento con i relativi piani di studio), il Consiglio Accademico, che da' parere conforme al medesimo atto, e il Consiglio di Amministrazione che delibera l'atto.

Secondo questa interpretazione che il Direttore ha scelto di adottare, secondo i parametri della legge, l'istituzione (rappresentata dal Direttore, dalle Scuole e dai Dipartimenti che hanno ai sensi della normativa succitata, la responsabilità didattica), dopo aver formato l'atto, ha richiesto il parere conforme al Consiglio Accademico. Tale richiesta non è, tuttavia, mai stata evasa dal consiglio accademico che si è sentito "esautorato" dei suoi poteri, ritenendo, in un primo momento di dover fare, esso stesso, l'atto, e, in un secondo momento, di dover entrare nel merito dell'atto, a fronte del suo potere di esprimere parere conforme.

Al contrario, il Direttore ha ritenuto di dover richiamare, in primo luogo, il principio della separazione delle competenze che distingue l'amministrazione attiva, dall'amministrazione consultiva e dall'amministrazione deliberante. In secondo luogo, ha ritenuto di dover appellarsi ad altro principio generale del diritto amministrativo, quello in base al quale oramai l'attività amministrativa non è più assoggettata al controllo di merito, abolito ormai da tempo (con certezza, almeno a seguito della soppressione dei co.re.co).

L'abolizione del controllo di merito è, quindi, principio generale con la conseguenza che i pochi casi in cui residua il controllo di merito nell'attività amministrativa, sono da riferire a casi eccezionali regolati da leggi speciali, casi, pertanto, di stretta interpretazione in cui non è in alcun modo applicabile l'analogia.

Da queste premesse discende due conseguenze fondamentali. La prima è che se un organo deputato ad esprimere un giudizio di conformità non può anche essere un organo che predispone l'atto (altrimenti, che controlla sarebbe). Altra conseguenza è che se il legislatore avesse voluto estendere il controllo anche al merito, l'avrebbe dovuto specificare, come avviene, ad esempio, nelle amministrazioni in cui esiste ancora il rapporto gerarchico. In tali casi, infatti, l'organo gerarchicamente sovraordinato è legittimato dalla legge a svolgere un controllo di merito sugli atti adottati dall'organo sottordinato (il prefetto sugli atti adottati dal questore e il ministro dell'interno su quelli adottati dal prefetto).

Nel caso di cui si discute, il C.A. non è organo gerarchicamente sovraordinato, quindi non può svolgere un controllo sul merito dell'atto. L'ambito del suo parere deve essere limitato alla legittimità dell'atto e, per quanto sopra evidenziato, nel silenzio della legge, non è applicabile l'analogia, poiché il merito è un controllo eccezionale, per il cui esercizio occorre una norma.

Quindi, il giudizio del C.A. doveva limitarsi a sindacare la legittimità dell'atto attraverso i tre vizi di legittimità: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere.

Vero è che di questi tre vizi, l'eccesso di potere, riscontrabile attraverso le cc.dd. figure sintomatiche, come l'illogicità, lo sviamento di potere, la contraddittorietà ecc., è quello di confine con il merito. Ma il merito è riferito alla opportunità della scelta, e questa è insindacabile.

A fronte di questo atteggiamento non collaborativo ma di forte contrasto assunto dal Consiglio Accademico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, responsabile legale dell'Istituzione, sentito il Direttore, responsabile legale della Didattica, ha ritenuto di dover comunque deliberare l'atto, seppure privo del parere conforme, per consentire la regolare apertura dell'anno accademico, nella considerazione che gli iscritti avessero diritto di avere un servizio, a prescindere dalle conflittualità pretestuose di cui si è detto e nella

considerazione, pure, che il regolamento, in quanto atto interno, può essere sempre emendato e migliorato.

Come si vede, l'urgenza del provvedere legata anche alla necessità di evitare omissioni di atti d'ufficio, ha determinato l'Istituzione ad assumere soffiati comportamenti.

Tutto ciò premesso si chiede alla S.V. di voler dare parere rispetto alla correttezza della procedura seguita da questa Amministrazione e di voler, anche, valutare i comportamenti ostruzionistici posti in essere da parte di alcuni componenti del Consiglio Accademico che non solo hanno formulato (per ben due volte) un parere di dissenso non motivandolo dal punto di vista normativo, ma che hanno anche diffuso informazioni non corrette, istillando il dubbio sulla bontà delle scelte effettuate e creando malessere negli ambienti lavorativi tra i docenti e tra gli studenti.

Al fine di meglio precisare la sequenza dei fatti accaduti e dei comportamenti riscontrati da questa Direzione, si chiede, altresì, di essere sentiti con consentita urgenza.

Il Direttore